

## **TI\_GERICHTE 12.2003.134 vom 13. November 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2003.134\\_d20031113](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2003.134_d20031113)

FR: TI\_GERICHTE 12.2003.134 du 13 novembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 12.2003.134 del 13 novembre 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

agosto 2001 5C.162/2001; Kummer , Berner Kommentar, N. 362 segg. e in particolare N. 366 ad art. 8 CC; Gaugler , Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, in RSA

#### **E. 26**

p. 306 segg., 309; Nef , op. cit., N. 22 e 38 ad art. 39 LCA). L'onere probatorio dell'assicurato è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova certa quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicuratore ha apportato elementi contrari ( Nef , op. cit., N. 23 ad art. 39 LCA; Carré , Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, p. 286; JdT 1997 I 812; IICCTF 5 dicembre 1996 5C.86/1996, 11 aprile 2002 5C.11/2002 pubblicata in JdT 2002 I 531, 17 aprile 2002 5C.47/2002; IICCA 10 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.48, 5 luglio 2002 inc. n. 12.2001.187); in particolare, il verificarsi del furto e l'esistenza del danno non sono provati con un sufficiente grado di verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazione appare altrettanto plausibile di quella di un furto reale ( RUA XVIII n. 15). 7. Nel caso di specie si tratta di stabilire se la versione del furto fornita dall'attore risulti contraddittoria o illogica rispettivamente presenti ambiguità o incertezze tali da mettere in dubbio l'esistenza stessa del sinistro. 7.1 La versione fornita dall'attore negli allegati preliminari è stata la seguente. In data 22 luglio 2001, egli, la moglie \_\_\_\_\_ e la figlia di 2 anni \_\_\_\_\_ sarebbero partiti con la loro automobile per trascorrere 3 settimane di vacanza in Italia a \_\_\_\_\_, ove essi avrebbero soggiornato presso la casa paterna. La famiglia dell'attore sarebbe arrivata a destinazione lo stesso 22 luglio alle ore 21.00 circa. L'attore avrebbe poi scaricato la macchina depositando tutti i bagagli nella sala da pranzo della casa paterna. Verso le ore 22.30, dopo aver salutato i parenti, la famiglia sarebbe in seguito partita per recarsi nella casa di vacanza del padre a \_\_\_\_\_, distante circa 4 km, per pernottarvi. Verso le 8.30 del 23 luglio l'attore sarebbe tornato a \_\_\_\_\_ e avrebbe constatato che durante la notte persone ignote avevano scassinato una finestra della camera da letto ed erano penetrati nella casa paterna, rubando tutte le valigie e le borse dell'attore. Già alle 10.30 egli avrebbe provveduto a denunciare il furto ai carabinieri. 7.2 A giudizio della scrivente Camera, tutta una serie di circostanze permettono di ritenere inverosimile o comunque illogica la versione dei fatti fornita dall'attore, per altro suffragata unicamente dalla sua denuncia ai carabinieri (doc. \_) e dalla fattura relativa alla riparazione di un vetro nella casa paterna (doc. \_), rispettivamente di far apparire altrettanto plausibile l'eventualità di un furto simulato, ciò che, non essendo stata fornita la prova prossima alla certezza

dell'esistenza dell'evento coperto dall'assicurazione, giustifica di respingere la petizione. La prima stranezza è costituita dal fatto che l'attore abbia lasciato le valigie e le borse a \_\_\_\_\_ e sia andato a dormire nella casa di vacanza del padre. L'attore, pur avendo osservato che inizialmente non era previsto di pernottare nella casa di \_\_\_\_\_ (replica p. 3 inc. rich. I°), non ha spiegato le ragioni che in seguito lo hanno indotto a cambiare idea. Questa decisione appare per altro assai illogica e contraddittoria, per varie ragioni: innanzitutto, se è vero che l'attore e la sua famiglia erano talmente stanchi ("stanchissimi") da non voler ricaricare tutti i bagagli in macchina (osservazioni p. 6), non si capisce perché, dopo il lungo viaggio, abbiano nondimeno deciso di risalire in macchina per andare a dormire da un'altra parte; oltretutto, se, come indicato dallo stesso attore, era stato previsto che essi avrebbero alloggiato, come di consueto (doc. \_), a \_\_\_\_\_ (petizione p. 2), perché mai avrebbero dovuto dormire altrove, per una sola notte, creando a sé e ad altri non pochi inconvenienti di carattere pratico (si pensi solo all'esigenza di cambiare le lenzuola e di pulire la casa di vacanza), per poi ritornare già l'indomani nella casa paterna, già attrezzata per ospitare la famiglia dell'attore? Del tutto illogico è pure il fatto che essi non abbiano ritenuto di portare con sé a \_\_\_\_\_ né l'orologio, né il pigiama, né la biancheria di ricambio, né gli effetti personali contenuti nel beauty-case, che in effetti erano inseriti nella lista degli oggetti asseritamente sottratti (doc. \_) rispettivamente risultavano rubati nel formulario sottoposto all'attore da un'altra compagnia presso cui egli era pure assicurato (doc. \_); come pure è illogica la spiegazione da lui fornita secondo cui essi, come detto già stanchissimi, probabilmente avevano deciso di andare a fare il bagno nel mare -alle ore 22.30 e con una figlia piccola (!), senza oltretutto aver portato con sé i costumi da bagno e gli asciugamani (lasciati nelle valigie, cfr. doc. \_)- per poi recarsi subito nella casa di vacanze (osservazioni p. 11). Il fatto che l'attore abbia dichiarato di aver tra l'altro salutato i suoi famigliari a \_\_\_\_\_ (replica p. 2 inc. rich. I°) permette inoltre di ritenere che questi ultimi si trovassero a quel momento nella casa paterna: ora, la loro presenza in loco -solo nelle osservazioni all'appello e dunque irrualmente l'attore sostiene, invero senza particolare convinzione, che essi avrebbero a loro volta lasciato la casa (osservazioni p. 11)- rende assai inverosimile l'avvenuta rottura di una zanzariera e di un vetro senza che essi se ne fossero accorti e soprattutto il fatto che non siano stati loro, ma l'attore, a scoprire lo scasso e il furto il mattino seguente. Ma, ad essere maggiormente sospetto è soprattutto il fatto che, oltre alle valigie e alle borse dell'attore, non è stato rubato assolutamente nulla (doc. \_). Se ciò non bastasse, altre circostanze concorrono a loro volta a mettere in dubbio l'attendibilità e la credibilità dell'attore. Egli ha dichiarato di aver portato con sé vestiti per non meno di fr. 12'750.- (fr. 6'900.- per la moglie, fr. 4'850.- per sé e fr. 1'000.- per la figlia, cfr. doc. \_) per un soggiorno di 3 settimane: il dato risulta eccessivo già nel caso in cui si trattasse di persone con un elevato tenore di vita e lo è a maggior ragione nel caso di specie, se solo si pensa che le condizioni economiche dell'attore non erano particolarmente floride, tanto è vero che egli aveva addirittura chiesto al Pretore di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, allegando la notifica di tassazione 2001/2002 (doc. \_ Ag inc. rich. I°), dalla quale risultava in particolare che egli non disponeva di alcuna sostanza al 31 dicembre 2000; a rendere ulteriormente inverosimile la circostanza, vi è pure il fatto che dopo il furto l'attore non ha in pratica dovuto effettuare l'acquisto di vestiti, se non qualche capo, soprattutto di biancheria intima, al mercato (cfr. doc. \_ e \_) -egli non ha comunque versato agli atti alcun giustificativo in proposito- in quanto ha potuto arrangiarsi con i vestiti "vecchi" che già si trovavano nella casa paterna (doc. \_), il che però escludeva a sua volta la necessità di portare con sé tutti quegli indumenti. L'attore è infine incorso in alcune

contraddizioni e non si è dimostrato del tutto cooperativo nei confronti della convenuta rispettivamente dell'altra compagnia d'assicurazioni: egli aveva innanzitutto addotto che l'abitazione dei genitori era isolata (crociando nel doc. \_ i termini "nel nucleo ecc."), salvo poi precisare che in realtà egli intendeva dire che si trattava di una casa unifamiliare sita all'interno del villaggio (replica p. 3 inc. rich. I°); egli ha preteso la rifusione di alcuni anelli ed orecchini della moglie (doc. \_) che non erano stati menzionati nella denuncia ai carabinieri (doc. \_); emblematico è infine il fatto che egli non sia stato in grado di precisare in quali negozi di \_\_\_\_\_ avrebbe acquistato i due vestiti \_\_\_\_\_, costati ciascuno oltre fr. 1'000.- (cfr. doc. \_) -fatto quest'ultimo decisamente fuori dall'ordinario per persone con un tenore come quello dell'attore e dunque tale da rimanere impresso nella memoria- e non abbia versato agli atti i giustificativi della carta \_\_\_\_\_ con cui in parte sarebbero stati effettuati gli acquisti in questione (doc. \_), come pure che non abbia ritenuto di rispondere alla domanda con cui gli era stato chiesto di indicare in modo dettagliato le persone che avevano regalato gioielli alla moglie e alla figlia rispettivamente di fornirne una descrizione (doc. \_). 8. Ne discende, in accoglimento del gravame, la reiezione della petizione. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 3 settembre 2003 di \_\_\_\_\_ è accolto . Di conseguenza la sentenza 14 luglio 2003 della Pretura della giurisdizione di \_\_\_\_\_ è così riformata: 1. La petizione 10 gennaio 2003 è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 700.- e le spese di fr. 30.-, da anticipare dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 1'000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 330.- b) spese fr. 20.- Totale fr. 350.- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte fr. 400.- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_; - avv. \_\_\_\_\_; Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di \_\_\_\_\_. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente  
Il segretario